

Codice DB1418

D.D. 16 aprile 2010, n. 1065

**Legge Regionale 10.02.2009 n. 4, art. 14 - Ditta: Parisi Achille - Comune: Gremiasco (AL) - Localita': Costa Sternai - Tipo di intervento: autorizzazione taglio piante di alto fusto.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare ai sensi dell'art. 14 della L.R. 10/02/2009, n. 4, la Ditta Parisi Achille, residente a Gremiasco (AL) Via Caldirola n. 71, ad effettuare il taglio a scelta di n. 200 piante di alto fusto della specie rovere, radicate in un bosco soggetto a vincolo idrogeologico sito in territorio del Comune di Gremiasco (AL) Località "Costa Sternai" sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 13 particelle n. 1, 2, 3,4, 5, 6, 28 su una superficie complessiva di ha 5.96 .

L'autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il taglio a scelta di n. 200 piante di alto fusto della specie rovere, al fine di migliorare e conservare il bosco, verrà effettuato sui soggetti con diametro superiore a 18 cm misurato ad un'altezza di metri 1,30 dal colletto, prediligendo quelle nate da ceppaie di ceduo invecchiato e sui soggetti irrimediabilmente più deperienti e malviventi indicati all'atto del sopralluogo dal personale del Comando Stazione Forestale competente;
2. Si dovranno escludere dal taglio tutte le piante di diametro inferiore a 18 cm misurato ad un'altezza di metri 1,30 dal colletto e tutte le roveri radicate sui mappali 5 – 6 del foglio 13 dove si autorizza il taglio dei soli pioppi e pini neri;
3. Nelle porzioni di bosco nelle quali dovessero essere presenti soltanto piante di diametro superiore a 18 cm, si dovrà rilasciare a dote del bosco un esemplare ogni 5 metri,
4. Il taglio dovrà essere eseguito nell'osservanza delle norme tecniche e selvicolturali dettate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale attualmente vigenti in Provincia di Alessandria;
5. Durante lo operazioni di abbattimento dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni alle piante ed al novellame che rimarranno a dotazione del bosco;
6. I residui della lavorazione e la ramaglia dovranno essere ammucchiati in cumuli di limitate dimensioni nelle radure e non abbandonati sul letto di caduta delle piante;
7. Non dovranno essere aperte nuove piste per l'esbosco, bensì utilizzate quelle esistenti;
8. Le operazioni di taglio ed esbosco del materiale legnoso dovranno essere portate a termine entro due anni dalla data della presente determinazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario, entro centoventi giorni, al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente  
Vito Debrando